

Andrea Tilatti

*"Legatus de latere domini pape". Il cardinale Latino e le costituzioni del 1279**

[A stampa in *Scritti in onore di Girolamo Arnaldi offerti dalla Scuola nazionale di studi medioevali*, a cura di A. Degrandi - O. Gori - G. Pesiri - A. Piazza - R. Rinaldi, Roma 2001 ("Nuovi studi storici", 54), pp. 513-543 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

La figura di Latino Malabranca¹ è nota soprattutto per la legazione del 1278-1280 e per l'opera di mediazione e di pacificazione allora svolta nella Romagna e a Bologna² e a Firenze³. Latino nacque da Angelo Malabranca de' Frangipani e Mabilia Orsini, fu nipote per via materna del papa Nicolò III (1277-1280)⁴, dal quale fu creato cardinale vescovo d'Ostia e Velletri, il 12 marzo 1278, e fu uno degli esecutori più fidati della politica pontificia di pacificazione dell'Italia, mirante a evitare un soverchio rafforzamento di Carlo d'Angiò e a consolidare i nuovi possessi ottenuti dalla sede apostolica in Romagna e nelle Marche. Era un frate Predicatore, di cui rimangono sermoni, un *Planctus de morte fratris Thomae [de Aquino]*, componimenti musicali. Alla sua morte, avvenuta il 10 agosto 1294, fu sepolto nella chiesa romana di Santa Maria sopra Minerva⁵.

Latino era stato nominato legato *de latere* prima del 25 settembre 1278, data della lettera con la quale il papa gli assegnava un territorio che comprendeva la Romagna e Bologna, la Toscana, la Marca Trevigiana, il patriarcato d'Aquileia, la provincia ecclesiastica ravennate, Ferrara, Città di Castello, le *Venetiarum partes*⁶. In effetti, il cardinale fu costretto a preoccuparsi in maniera più urgente della Romagna, di Bologna e di Firenze, quindi la sua presenza è attestata solamente in queste località. Non è comunque qui il caso di rimuginare sui contenuti politici della missione di Latino, già esaminati da altri studiosi⁷, quanto piuttosto di illuminare altri aspetti, attinenti alla sfera religiosa, e di sottolineare l'importanza di alcuni provvedimenti di natura più specificamente ecclesiastica (o ecclesiastico-disciplinare) dall'efficacia più durevole, sebbene meno riconosciuta, delle pacificazioni fra Guelfi e Ghibellini o fra fazioni cittadine. Il riferimento è innanzi tutto alle

* Sigle e abbreviazioni:

COD	<i>Conciliorum oecumenicorum decreta</i> , ed. J. Alberigo et alii, Bologna 1973 ³
DBI	<i>Dizionario biografico degli Italiani</i>
Mansi	J.D. Mansi (cont. I.B. Martin, L. Petit), <i>Sacrorum conciliorum et decretorum collectio nova...</i> , 53 voll., Florentiae [I-XIII] Venetiis [XIV-XXXI] Parisiis [XXXII-XLVIII] Lipsiae [XLIX-LIII] 1759-1927 (rist. an., Graz 1960-1961)
MGH	<i>Monumenta Germaniae historica</i>
RIS	<i>Rerum Italicarum scriptores</i>

¹ Se ne veda una scheda: T. Kaeppli, *Scriptores ordinis Praedicatorum Medii Aevi*, III, Romae 1980, pp. 60-63; T. Kaeppli (), E. Panella, *Scriptores ordinis Praedicatorum Medii Aevi*, IV, Roma 1993, p. 185.

² G. Fasoli, *La pace del 1279 tra i partiti bolognesi*, "Archivio storico italiano", s. VII, 20 (1933), pp. 49-75; E. Dupré Theseider, *Roma dal comune di popolo alla signoria pontificia (1252-1377)*, Bologna 1952, pp. 203-207, 217; A. Vasina, *I Romagnoli fra autonomie cittadine e accentramento papale nell'età di Dante*, Firenze 1965, pp. 65-119.

³ R. Davidsohn, *Storia di Firenze*, II,2: *Guelfi e Ghibellini. L'egemonia guelfa e la vittoria del popolo*, Firenze 1957, pp. 200-201, 209-216; M. Sanfilippo, *Guelfi e Ghibellini a Firenze: la "pace" del cardinal Latino (1280)*, "Nuova rivista storica", 64 (1980), pp. 1-24; I. Lori Sanfilippo, *La pace del cardinale Latino a Firenze nel 1280. La sentenza e gli atti complementari*, "Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano", 89 (1980-1981), pp. 193-259.

⁴ Se ne veda un profilo: P. Herde, *I papi tra Gregorio X e Celestino V. Il papato e gli Angiò*, in *Storia della chiesa*, XI: *La crisi del Trecento e il papato avignonese (1274-1378)*, a cura di D. Quagliani, Cinisello Balsamo (MI) 1994, pp. 23-91, part. pp. 35-45.

⁵ Rimane il suo codicillo, che tradisce l'esistenza del testamento: A. Paravicini Bagliani, *I testamenti dei cardinali del Duecento*, Roma 1980, pp. 55-56, 268-270. Suffragi per Latino, come per altri prelati dell'ordine, sono prescritti dai capitoli della provincia romana dei Predicatori: *Acta capitulorum provincialium provinciae Romanae (1243-1344)*, ed. T. Kaeppli, auxiliante A. Dondaine, Roma 1941 ("Monumenta ordinis fratrum Praedicatorum historica", XX), pp. 135, 280, 304, 317, 361; in precedenza il cardinale godeva dei *suffragia pro vivis*: *Ibid.*, pp. 80, 82, 109, 113.

⁶ La lettera è indirizzata a Latino "apostolice sedis legatus": *Les registres de Nicolas III (1277-1280)...*, ed. J. Gay, S. Vitte, Paris 1898-1938, n. 344; A. Theiner, *Codex diplomaticus domini temporalis Sanctae Sedis...*, I, Romae 1861 (rist. an., Frankfurt am Main 1964), n. 379, pp. 221-222.

⁷ Cfr. *supra*, note 2 e 3.

costituzioni elaborate a Bologna sul finire di settembre del 1279 e diffuse, fra l'ottobre e il novembre, nelle province ecclesiastiche di Ravenna e di Aquileia e nelle diocesi toscane⁸.

I poteri del legato

I legati furono, a partire dal secolo XI, già con Leone IX ma soprattutto con Gregorio VII, uno degli strumenti principali di intervento del papato in campi e luoghi diversissimi e il loro ufficio divenne via via più preciso e specializzato, anche se mantenne sempre margini di discrezionalità. In linea generale - per usare le parole dell'Ostiense - legato era "quicumque ab alio mittitur"⁹, ma in senso proprio essi avevano un fisionomia meglio definita. Occorre differenziarli da altri due tipi di rappresentanti papali, i nunzi e i giudici delegati, ai quali spettavano generalmente commissioni più ristrette e specifiche¹⁰. Benché le distinzioni non fossero né rigide né sicure, i canonisti duecenteschi suddivisero ulteriormente i legati in tre classi: *de latere*, *missi*, *nati*: a seconda della dignità rivestita, dell'ampiezza delle prerogative e dell'autorevolezza della rappresentanza che potevano esercitare¹¹. I legati *de latere*, secondo una tale definizione, erano cardinali (vicini e dunque promananti dal *latus* del pontefice) e vincolati a un incarico che veniva descritto *viva voce* o nella lettera papale di istituzione. I poteri variavano e vivevano per il tempo della legazione e nei confini territoriali ad essa assegnati, ma erano comunque notevoli e diversificati, pur nell'elasticità dei conferimenti e pur se arginati dalla eventualità di ricorsi al soglio romano: convocare e presiedere concili, emanarvi o confermarvi statuti, predicare la crociata, visitare chiese e monasteri e correggere abusi, sedere in giudizio di primo grado o d'appello, fungere da collettori ed esigere procurazioni, consacrare chiese e ordinare chierici, ratificare elezioni canoniche, riservarsi e conferire benefici, in genere rappresentare il pontefice¹². Qui tuttavia interessano soprattutto i primi due aspetti enunciati.

"Quod legatus eius [*scil.* Romani pontificis] omnibus episcopis presit in concilio etiam inferioris gradus et adversus eos sententiam depositionis possit dare". Così recita la quarta proposizione del *Dictatus pape*¹³. Benché nella sua primitiva formulazione fosse volta a rispondere alle urgenze proprie di Gregorio VII, la norma divenne consuetudine per la chiesa e, con il transito nelle decretali, implicava la possibilità accordata agli inviati papali di indire concili locali e di proclamarvi costituzioni valedoli nell'ambito della legazione e che non decadevano allo scadere della missione¹⁴. Enrico da Susa discusse la questione e, contro alcuni pareri sfavorevoli, osservò che se i metropolitani hanno il potere di convocare concili provinciali e i vescovi quello di tenere le sinodi diocesane, tanto più i legati possono radunare un *concilium particulare*, giacché sono superiori tanto ai metropolitani quanto ai vescovi¹⁵. Il problema, lo si vedrà tra poco, fu risolto negli

⁸ Cfr., per le referenze bibliografiche e il testo, *infra*, Appendice.

⁹ Henrici cardinalis Hostiensis *Summa...*, Lugduni 1537 (rist. an., Aalen 1962), f. 52va ("Quis sit legatus"). Per una comparazione con l'ambito laico: D.E. Queller, *The Office of the Ambassador in the Middle Ages*, Princeton 1967.

¹⁰ Cfr. R.A. Schmutz, *Medieval Papal Representatives: Legates, Nuncios and Judges Delegate*, "Studia Gratiana", XV (1972), pp. 441-463; con le precisazioni di C.I. Kyer, "Legatus" and "Nuntius" as Used to Denote Papal Envoys: 1245-1378, "Mediaeval Studies", 40 (1978), pp. 473-477; non sempre coerente nella distinzione era stato M. Pacaut, *Les légats d'Alexandre III (1159-1181)*, "Revue d'histoire ecclésiastique", 50 (1955), pp. 821-838. Sono da considerare anche le note di A. Paravicini Bagliani, *Il trono di Pietro. L'universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, Roma 1996, pp. 103-104, con bibliografia a p. 117.

¹¹ Cfr. W. Janssen, *Die päpstlichen Legaten in Frankreich von Schisma Anaklets II. bis zum Tode Coelestins III. (1130-1198)*, Köln-Graz 1961, pp. 170-174; Schmutz, *Medieval Papal Representatives* cit., p. 453; e soprattutto R.C. Figueira, *The Classification of Medieval Papal Legates in the "Liber Extra"*, "Archivum historiae pontificiae", 21 (1983), pp. 211-228, il quale, denunciando i rischi di anacronistiche rigidità definitorie, richiama l'attenzione sulla "flexibility of classification-terminology" che fece dei legati strumenti assai duttili nelle mani dei pontefici (p. 227).

¹² Schmutz, *Medieval Papal Representatives*, p. 457, con i rimandi bibliografici alla nota 48, e R.C. Figueira, "Legatus apostolice sedis": The Pope's "alter ego" According to Thirteenth-Century Canon Law, "Studi medievali", 3^a s., 27 (1986), pp. 527-574.

¹³ Gregorii VII *Registrum*, ed. E. Caspar in *Epistolae selectae in usum scholarum ex Monumentis Germaniae historicae separatim editae*, Berolini-Dublino-Turici 1967³, I, n. 55a p. 203.

¹⁴ Così nel titolo XXX ("De officio legati"), cap. X delle decretali di Gregorio IX ("Durant legati statuta etiam legatione finita": si veda l'edizione in *Corpus iuris canonici*, II: *Decretalium collectiones...*, ed. Ae. Fiedberg, Lipsiae 1879² [rist. an., Graz 1959], col. 186). Ma si veda pure S.C. Bonicelli, *I concili particolari da Graziano al concilio di Trento*, Brescia 1971, pp. 23, 90 e nota 25, con rimandi bibliografici alla normativa canonica.

¹⁵ Henrici cardinalis Hostiensis *Summa* cit., f. 54ra.

stessi termini e con un cenno esplicito al magistero dell'Ostiense da Guglielmo Duranti, proprio su sollecitazione del cardinal Latino. Al di là delle speculazioni teoriche, la pratica conciliare legatizia o comunque la divulgazione di statuti imposti agli enti ecclesiastici - e non solo - inclusi nella legazione è largamente attestata nel Duecento e anche prima.

Costituzioni furono promulgate dal cardinale Giovanni da Ferentino, legato in Inghilterra, nel concilio di Reading, il 18 ottobre 1206¹⁶. Iniziative affini furono intraprese da Ottone da Tonengo¹⁷ e da Ottobono Fieschi (poi Adriano V)¹⁸, nel 1237 e nel 1268, quando emanarono statuti "which formed the background of administration in the English Church for the rest of the Middle Ages and beyond"¹⁹.

Per la Francia è ben nota la vasta e durevole influenza delle costituzioni del cardinale Guala Bicchieri, generalmente datate al 1208, ma forse da attribuire più ragionevolmente al 1209²⁰, dei provvedimenti di Roberto di Courçon, del 1213-1214²¹, e di quelli di Simone di Brion o Brie (poi Martino IV) del 1276²². Si tratta di alcuni esempi, scelti senza pretesa di completezza, ma specchio di una prassi che si deve ritenere tanto diffusa e corrente, nelle sue ricadute normative, da essere segnalata e contemplata fra quelle da osservare come complemento delle consuetudini locali. Ne è prova il sinodale di Sisteron, databile attorno alla metà del Duecento. Il libro fu compilato dal canonista Enrico di Susa (l'*Hostiensis*, appunto), che aveva accompagnato, quale *familiaris*, il legato Ottone da Tonengo, in Inghilterra nel 1240²³, prima di diventare vescovo di Sisteron (1241), arcivescovo di Embrun (1250) e cardinale (1263). È perciò verosimile che egli mostrasse una sensibilità non comune quando ordinava: "Item statuta legatorum ab universis et singulis diligenter et fideliter observentur"²⁴. Tuttavia, al di là delle peculiarità, il vigore - quantomeno teorico - degli ordinamenti dei legati è indubbio.

Nemmeno per l'Italia scarseggiano le prove dell'attività di questi emissari pontifici in campo statutario. A Verona, nel 1192, Pietro di Piacenza, cardinale di Santa Cecilia e legato della sede apostolica, intervenne alla sinodo diocesana adunata dal vescovo Adelardo, confermandone i

¹⁶ C.R. Cheney, *The Papal Legate and English Monasteries in 1206*, "English Historical Review", 46 (1931), pp. 443-452, part. pp. 444, 446; C.R. Cheney, *Cardinal John of Ferentino, Papale Legate in England in 1206*, "English Historical Review", 76 (1961), pp. 654-660, part. pp. 654-655 (ora in C.R. Cheney, *The English Church and Its Laws 12th-14th Centuries*, London 1982, nn. V-VI); *Councils and Synods with Other Documents Relating to the English Church (1205-1313)*, II,1, ed. F.M. Powicke, C.R. Cheney, Oxford 1964, pp. 237-259.

¹⁷ D.M. Williamson, *Some Aspects of the Legation of Cardinal Otto*, "English Historical Review", 64 (1949), pp. 145-173; su Ottone, legato per cinque volte: A. Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia e "familiae" cardinalizie dal 1227 al 1254*, Padova 1972, I, pp. 76-97 (con bibliografia).

¹⁸ Per il Fieschi, papa con il nome di Adriano V: Paravicini Bagliani, *Cardinali* cit., pp. 355-379; L. Gatto, *Adriano V, papa*, in DBI, I, Roma 1960, pp. 335-337.

¹⁹ C.R. Cheney, *Statute-making in the English Church in the Thirteenth Century*, in *Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law, Boston College, 12-16 August 1963*, ed. S. Kuttner, J.J. Ryan, Città del Vaticano 1965, pp. 399-414, part. pp. 399, 403-404.

²⁰ Le costituzioni di Guala sono edite in Mansi, XXII, coll. 763-766; O. Pontal, *Les statuts synodaux français, I: Les statuts de Paris et le synodal de l'Ouest (XIII^e siècle)*, Paris 1971, pp. 98-99; la datazione al 1209 è in *The Letters and Charters of Cardinal Guala Bicchieri Papal Legate in England 1216-1218*, ed. N. Vincent, Woodbridge 1996, n. 185 pp. 151-153. L'influenza e la diffusione di tali costituiti sono menzionate da Pontal, *Les statuts synodaux français, I*, cit., pp. 10, 12, 18-19, 23, 37-38, 43-49, 105, 129-130, 133 (sono censiti sette manoscritti); J. Avril, *Naissance et évolution des législations synodales dans les diocèses du Nord et de l'Ouest de la France (1200-1250)*, "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte", K.A., 72 (1986), pp. 152-249, part. pp. 161-165, 169-170, 177-178, 202; J. Avril, *Les conciles de la province de Tours. Concilia provinciae Turonensis (saec. XIII-XV)*, Paris 1987, pp. 110-111 e nota 3, 115-116. Sul cardinale Guala: C.D. Fonseca, *Bicchieri Guala*, in DBI, X, Roma 1968, pp. 314-324; e sulle costituzioni del 1208: C.D. Fonseca, *A proposito della "Constitutio Gale" del 1208*, "Studia Gratiana", XIII (1967), pp. 47-55; N. Vincent, *Introduction*, a *The Letters and Charters* cit., pp. xxxi-xxvii, part. pp. xxxvi-xxxvii, lxxvii, lxxxii-lxxxiii.

²¹ Avril, *Naissance et évolution* cit., pp. 165, 169, 202; Avril, *Les conciles de la province de Tours* cit., p. 115; M. e Ch. Dickson, *Le cardinal Robert de Courçon. Sa vie*, "Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age", 9 (1934), pp. 53-142.

²² Sono costituzioni edite nel 1276 a Bourges: J. Avril, *Les statuts synodaux français de XIII^e siècle, III: Les statuts synodaux angevins de la seconde moitié du XIII^e siècle*, Paris 1988, pp. 5, 176 e nota 5; recepite anche nella provincia di Tours: Avril, *Les conciles de la province de Tours* cit., pp. 263-268.

²³ Paravicini Bagliani, *Cardinali* cit., p. 96.

²⁴ O. Pontal, *Les statuts synodaux français du XIII^e siècle, II: Les statuts de 1230 à 1260*, Paris 1983, p. 216. Su Enrico di Susa: K. Pennington, *Enrico da Susa*, in DBI, XLII, Roma 1993, pp. 758-763, con bibliografia.

costituiti e aggiungendo alcuni precetti sull'abito e la condotta dei chierici veronesi²⁵. La celeberrima legazione del cardinale Ugolino d'Ostia, il futuro Gregorio IX, potrebbe essere ricordata pure per la proclamazione di statuti sulla disciplina del clero, come si può arguire da un documento episcopale di Trento, del 28 aprile 1224, ove il vescovo Gerardo notificò ai propri soggetti di poter procedere, grazie alla concessione di una lettera papale, all'assoluzione dalla scomunica di quei chierici che "incidisse in canonem sententiae late per dominum Ostiensem episcopum, tunc summi pontificis legatum, quam protulit contra clericos concubinariorum"²⁶. La formula usata dal vescovo di Trento non garantisce che si trattasse propriamente di statuti, tuttavia è lecito pensare all'applicazione del quattordicesimo canone del concilio Lateranense IV, che invocava una più severa ed efficace comminazione delle "canonicas sanctiones" contro gli incontinenti²⁷, tramite una sentenza il cui dispositivo era esteso verosimilmente all'intero ambito della legazione²⁸. Meno incerte sono le notizie di concili tenuti da inviati papali nella provincia ecclesiastica milanese: Gerardo da Sesso, vescovo di Novara e legato, ne celebrò uno nel 1210²⁹ e Goffredo da Castiglione (che sarà papa Celestino IV) un altro nel 1229, a Lodi³⁰. Per entrambi si hanno prove dell'incidenza degli statuti emanati in quelle circostanze nella legislazione ecclesiastica locale successiva, giacché sono menzionati ancora alla fine del Duecento nel libro sinodale novarese di Papiniano della Rovere³¹ e nei concili provinciali di Ottone Visconti, del 1287³², e di Gastone Della Torre, del 1311³³. Anche Ottaviano degli Ubaldini, nel 1249, pubblicò a Bologna degli statuti³⁴.

L'azione di Latino Malabranca si situa senza stento nel solco di questa tradizione, radicata e comune per l'esperienza dei legati papali, con una continuità anche nei temi e nei contenuti - che pure subivano con l'andare degli anni aggiornamenti, modifiche, diverse accentuazioni - tale da suggerire il problema della determinazione dall'alto delle direttrici e dei punti focali, o avvertiti come cruciali, della disciplina delle chiese locali, che poi assumevano corpo negli statuti sinodali, e rispondevano alle diverse urgenze che la sensibilità dei vertici della chiesa romana avvertiva come caratterizzanti un momento storico o un'area geografica. I dosaggi di questo travaso non sono sempre perspicui, non sempre è evidente se gli ordinamenti dei legati sortissero dalla presa d'atto

²⁵ "Et insuper superscriptus dominus Petrus cardinalis, sub poena excommunicationis praecepit quod nullus clericus de civitate Veronae neque de toto episcopatu Veronae, hinc in antea portet arma interdicta, nec portet vestimenta de rubeo colore, neque de zalno, neque de viride; et si quis fecerit inde in antea sit excommunicatus" (L. Bellotti, *Ricerche intorno alle costituzioni del capitolo della cattedrale di Verona nei secoli XIII-XV*, in *Miscellanea di studi e memorie*, VI, Venezia 1943, doc. n. II p. 52).

²⁶ Cfr. *Codex Wangianus. Urkundenbuch des hochstiftes Trient...*, ed. R. Kink, Wien 1852, n. 151 p. 337 (ringrazio Donato Gallo per la segnalazione).

²⁷ COD, p. 242.

²⁸ L'itinerario e gli atti di Ugolino sono parzialmente ricostruibili grazie ai *Registri dei cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini*, a cura di G. Levi, Roma 1890; G. Levi, *Documenti ad illustrazione del Registro del cardinale Ugolino d'Ostia legato apostolico in Toscana e Lombardia*, "Atti della R. Società romana di storia patria", XII (1889), pp. 241-326; utile lo studio di C. Thouzellier, *La légation en Lombardie du cardinal Hugolin (1221). Un épisode de la cinquième croisade*, "Revue d'histoire ecclésiastique", 45 (1950), pp. 508-542; circa il ruolo del legato, e poi papa, riguardo al movimento religioso femminile: M.P. Alberzoni, *Chiara e il papato*, Milano 1995; della stessa autrice si veda: *Innocenzo III e la riforma della chiesa in "Lombardia". Prime indagini sui visitatori e provisoros*, "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", 73 (1993), pp. 122-178.

²⁹ G. Salsotto, *Per la storia della chiesa novarese. Gli statuti del vescovo Gerardo (1209-1211), con le aggiunte del vescovo Sigebaldo (1249-1268)*, "Bollettino storico per la provincia di Novara", 44 (1953), pp. 20-35. Su Gerardo cfr. Alberzoni, *Innocenzo III* cit., pp. 150-156, con la bibliografia segnalata alla nota 95 p. 150.

³⁰ Gli statuti furono pubblicati da L.A. Muratori (*Constitutiones domini Coelestini legati in Lombardia*) in RIS, VIII, Mediolani 1766 (rist. an., Bologna 1978), coll. 1065-1068 (e da qui Mansi, XXIV, coll. 881-886). Su Goffredo: Paravicini Bagliani, *Cardinali* cit., pp. 32-40; A. Paravicini Bagliani, *Celestino IV, papa*, in DBI, XXIII, Roma 1979, pp. 398-402.

³¹ Cfr., ad esempio, G. Briacca, *Gli statuti sinodali novaresi di Papiniano della Rovere (a. 1298)*, Milano 1971, pp. 16-17, 27-31, 46, 84, 129, 218 e nota 252.

³² Cfr. L.A. Muratori (*Synodus Mediolanensis habita anno MCCLXXXVII*) in RIS, VIII, cit., coll. 1053-1064, part. col. 1055 n. III (richiamo ad osservare le costituzioni provinciali e dei legati "tam super culto divino quam super vita et honestate clericorum").

³³ *Synodus provincialis Pergami habita a Castono sive Cassono Mediolani archiepiscopo anno MCCCXI*, ed. C. Castiglioni in RIS, IX, parte III, Bologna 1935, p. 22 n. XXVII (a tutela della "ecclesiastica libertas").

³⁴ Vasina, *I Romagnoli* cit., p. 4; su Ottaviano: Paravicini Bagliani, *Cardinali* cit., pp. 279-299.

di una realtà locale su cui incidere o si materializzassero da una volontà preconfezionata e preordinata alla creazione di conformità con il centro della cristianità. In altre parole si tratta di comprendere se i legati fossero o meno portatori di un messaggio e di un'idea di riforma della chiesa, magari scaturenti dal progressivo condensarsi dei canoni dei concili generali e soprattutto dalla poderosa sintesi del Lateranense IV³⁵, con il rilancio del Lionese II³⁶, ovvero se in qualche modo raccogliessero e autenticassero le istanze sorgenti dalle chiese locali, soprattutto da quella francese, ove Parigi era reputata, al transito tra XII e XIII secolo, la "nursery of reform"³⁷. Si apre dunque una questione spinosa: quella della riforma della chiesa, della consapevolezza della sua necessità, dei modi per eseguirla, della effettiva novità o originalità delle applicazioni, della sua accentuazione od oblio in corrispondenza di momenti, eventi, personalità storici ben determinati. Uno dei temi ricorrenti delle costituzioni dei legati, mai sovrabbondanti nel numero dei capitoli, è quello condensabile nel titolo *De vita et honestate clericorum*³⁸, che assommava in varia misura comandi sul celibato e sulla castità dei chierici, in particolare dei sacerdoti in cura d'anime, prescrizioni sull'abbigliamento, sulla condotta e sulle attività lecite o illecite per il clero: disposizioni - per la verità - che nella loro disparata articolazione erano derivate da scaturigini più o meno remote e che già in epoca carolingia avevano assunto coerenza sotto forma di una *Admonitio synodalis*, ripresa nel pontificale romano-germanico, nel X secolo, e fortunatissima fino a tutto il XII³⁹. Altro tema sovente perorato è quello della tutela delle *libertates* della chiesa, ossia privilegi, immunità e soprattutto proprietà e spettanze economiche. La proposizione di simili istanze era per lo più ammantata con il riferimento al concetto intrinsecamente positivo di riforma, di depurazione e di moralizzazione dei costumi e delle intenzioni; i contenuti e i precetti erano però debitori di una tradizione non recente volta alla separazione del clero dalla restante società. Quanto ai guai che si voleva colpire, lo sguardo si volgeva alla responsabilità dei singoli, ai falli della coscienza e delle azioni individuali, rinunciando a scalfire i nessi strutturali (qui sarebbe stata la vera riforma) da cui i mali stessi scaturivano. Discorso quindi parziale e non innovatore, semmai volto a iterare e a rendere martellanti motivi già enucleati in precedenza, se riforma significava - in un certo senso - ritorno continuo al modello delle origini⁴⁰. Si additava dunque piuttosto, in maniera che sarebbe forse ingeneroso reputare *a priori* superficiale, dato che non si può per principio dubitare della sincerità delle intenzioni dei promotori, una *forma* autentica in cui il clero e la chiesa dovevano riconoscersi e, tramite essa, nel contempo distinguersi rispetto al laicato, denunciando insieme l'altissima responsabilità di guida religiosa e morale verso l'obiettivo ultimo

³⁵ Era l'opinione di M. Maccarrone, "*Cura animarum*" e "*parochialis sacerdos*" nelle costituzioni del IV concilio lateranense (1215). Applicazioni in Italia nel sec. XIII, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*, Atti del VI Convegno di storia della chiesa in Italia, Firenze, 21-25 settembre 1981, Roma 1984, pp. 81-195, part. pp. 187-189.

³⁶ Si vedano le note di A. Melloni, *I sette concili "papali" medievali*, in *Storia dei concili ecumenici*, a cura di G. Alberigo, Brescia 1990, pp. 183-218, part. pp. 208-211; Paravicini Bagliani, *Il trono di Pietro* cit., pp. 153-158.

³⁷ Così si esprime Vincent, *Introduction* cit., p. LXXXIII, che cita un giudizio di Robert Brentano sull'inadeguatezza delle strutture della chiesa italiana a suggerire l'idea di un'efficiente riforma della cristianità (*Two Churches. England and Italy in the Thirteenth Century*, Berkeley-Los Angeles-London 1982, p. 172). Analoga persuasione circa la genesi parigina della disciplina divenuta comune grazie al Lateranense IV è espressa da Pontal, *Les statuts synodaux français*, I, cit., pp. LXXVI-LXXVII.

³⁸ Si vedano, ad esempio, i costituti di Guala Bicchieri (*The Letters and Charters* cit., n. 185 pp. 151-153) o di Gerardo da Sesso (cit. *supra*, alla nota 30).

³⁹ Cfr. *Le pontifical romano-germanique du dixième siècle. Le texte*, I, ed. C. Vogel, R. Elze, M. Andrieu (), Città del Vaticano 1963, pp. 286-289; R. Amiet, *Une "Admonitio synodalis" de l'époque carolingienne. Étude critique et édition*, "Mediaeval Studies", 26 (1964), pp. 12-82; *Capitula episcoporum*, I, ed. P. Brommer (MGH, *Capitula episcoporum*, I), Hannoverae 1984; II, ed. R. Pokorny, M. Stratmann (MGH, *Capitula episcoporum*, II), Hannoverae 1995; III, ed. R. Pokorny (MGH, *Capitula episcoporum*, III), Hannoverae 1995. Cfr. Avril, *Naissance et évolution* cit., pp. 153-155.

⁴⁰ Cfr. G.B. Ladner, *The Idea of Reform. Its Impact on Christian Thought and Action in the Age of the Fathers*, Cambridge Mass. 1959; per il ricorrente concetto di chiesa primitiva, pur nelle diverse storizzazioni e interpretazioni: G. Miccoli, "*Ecclesiae primitivae forma*", in G. Miccoli, *Chiesa gregoriana. Studi sulla Riforma del secolo XI*, Roma 1992, pp. 258-383. A proposito di un velleitarismo delle "riforme" sinodali: G. Picasso, "*Cura animarum*" e *parrocchie in Italia nella normativa canonistica*, in *Pievi e parrocchie* cit., pp. 65-80, part. p. 80 (che cita un giudizio di G. Vitolo, *Per lo studio della vita religiosa nella diocesi dell'abbazia di Cava in età pretridentina: il sinodo del cardinale Giovanni d'Aragona (1483)*, "Benedictina", 27 [1980], pp. 663-686, part. p. 667).

della salvezza che era addossato sulle proprie spalle. Onere difficile da sostenere e perciò bisognoso dei puntelli della impeccabilità e tranquillità personale, che avevano un corrispettivo nella sicurezza economica, nel privilegio giuridico e fiscale, nella potenza politica, nel dialogo intrattenuto con i *potentes* del mondo, inclusi i rischi che abbracci troppo stretti potevano generare.

Se questo è un problema di portata generale - non qui solubile e nemmeno dispiegabile nei termini più complessi, ma che ho voluto accennare - nel dettaglio si ramifica in diversi aspetti e variabili. Un primo è di ordine cronologico. Diverso infatti è pensare alla situazione di primo Duecento, con tutte le attese e le risposte che fu in grado di suggerire il concilio Lateranense IV⁴¹, oppure riferirsi alla situazione dell'ultimo quarto del secolo e alle conseguenze del secondo concilio di Lione. Al di là delle mutate circostanze storiche, resta la difficoltà di capire le ineguali intensità e direzione degli scambi tra centro e periferia, influenzati pure dalle singole personalità che si trovavano nelle condizioni di agire. Resta sicura l'efficacia dei legati come valvola di scambio, pur nella complessità delle loro attribuzioni, che sembrano emarginare e sopraffare quelle più autenticamente religiose, anche quando si trattasse semplicemente di dar volto e forma unitari e omogenei al clero. Il caso di Latino è esemplare in questo senso.

Le costituzioni del 1279

Il cardinale Latino è segnalato per la prima volta a Faenza il 31 ottobre 1278; il suo peregrinare, sovente incalzato dall'evolversi o dal precipitare degli eventi, lo condusse poi con un moto pendolare fra la Romagna e la Toscana. Al di là degli impegni più strettamente politico-diplomatici, di cui sopra ho accennato, egli fu assorbito da una notevole serie d'incombenze. Di certo esercitò le funzioni giudiziarie in materia ecclesiastica che gli erano conferite per il proprio territorio. Lo si può dedurre, per limitarsi a un solo esempio e per includervi la provincia aquileiese, dalla presenza di Simone decano di Emona (Cittanova d'Istria) e di Egidio, canonico e vescovo *electus* di quella sede, a Firenze nel febbraio e marzo del 1280⁴², quivi condotti evidentemente per discutere la vertenza che vedeva contendersi l'episcopio istriano lo stesso Egidio e frate Umile, dei Minori, per un'elezione contestata, avvenuta nel luglio 1279, e la cui conferma era stata chiesta, ai primi di settembre, al patriarca e metropolita di Aquileia, Raimondo Della Torre, che prese tempo e non l'accordò. Simone, procuratore di fra Umile, ricevette nello stesso periodo da Raimondo un beneficio vacante nella diocesi emonese, forse quale compenso per la propria opera di rappresentanza legale⁴³.

Il fardello di questa attività, non sempre eclatante ma tuttavia intensa e onerosa, era sorretto anche grazie all'ausilio di una schiera di collaboratori: alcuni membri della *familia* e altri più occasionali. Uno dei più importanti e rinomati fu senza dubbio Guglielmo Duranti, che lo aveva preceduto in Romagna come nunzio papale fin dall'estate 1278 e lo affiancò poi nella legazione, in qualità di esperto di diritto canonico e civile⁴⁴. La sua competenza era indispensabile, vista la sottigliezza delle questioni giuridiche che dovevano essere affrontate nella delicata fase di passaggio formale della Romagna dalla sovranità imperiale a quella pontificia⁴⁵. Che il Duranti accompagnasse Latino fin dall'inizio e poi per tutta la durata della legazione era notizia attinta dal

⁴¹ Cfr. G. Miccoli, *La storia religiosa*, in *Storia d'Italia*, II,1: *Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVIII*, Torino 1974, pp. 431-1079, part. pp. 689-707.

⁴² Lori Sanfilippo, *La pace* cit., n. 5 pp. 232, 234, n. 6, pp. 242-243, n. 8 p. 254.

⁴³ I documenti del patriarca furono redatti a Lodi, fra il 6 e il 9 settembre 1279: I. Zenarola Pastore, *Atti della cancelleria dei patriarchi di Aquileia (1265-1420)*, Udine 1983, p. 37; i registi sono tuttavia inesatti e bisogna consultare gli originali: Biblioteca Civica "V. Joppi" di Udine, ms. *Fondo principale*, 1471,I, ff. 24v, 26r-30v. Si noti che fra Umile era un cappellano di Raimondo: si può quindi comprendere la riluttanza del metropolita a confermare l'elezione, pur canonica, di Egidio. Lo stesso Simone fu eletto vescovo di Emona nel 1284 (C. Eubel, *Hierarchia catholica medii aevi*, I, Monasterii 1913², p. 73).

⁴⁴ Sul Duranti cfr. L. Falletti, *Guillaume Durand ou Durant*, in *Dictionnaire de droit canonique*, V, Paris 1953, coll. 1014-1075; circa la sua presenza in Romagna nel 1278: Vasina, *I Romagnoli* cit., p. 74; A. Vasina, *Guillaume Durand recteur de Romagne*, in *Guillaume Durand. Évêque de Mende (v. 1230-1296). Canoniste, liturgiste et homme politique, Actes de la Table Ronde du CNRS, Mende, 24-27 mai 1990*, ed. P.M. Gy, Paris 1992, pp. 33-45.

⁴⁵ Vasina, *I Romagnoli* cit., p. 66-68.

cronista Pietro Cantinelli⁴⁶, ma è confermata pure dalla documentazione: il 17 febbraio 1279 il canonista era a Imola con il legato, quando Latino stabilì un indennizzo a favore dei canonici cesenati per aver accordato ai frati Predicatori la chiesa di San Fortunato, con case e terreni annessi, affinché vi costruissero il convento⁴⁷.

Ma, data la consuetudine del Duranti di far gemmare la propria speculazione giuridica dall'esperienza quotidiana⁴⁸, la miglior prova dell'assidua vicinanza del futuro vescovo di Mende si deduce dalla lettura dello *Speculum legatorum*, l'opera nata dalla viva e diretta pratica di lavoro in collaborazione con il Malabranca e poi parzialmente confluita nello *Speculum iudiciale*⁴⁹. In essa sono numerosi gli spunti e i riferimenti che alludono ai giorni della legazione. Fra i tanti, che ora non è opportuno seguire, ve n'è uno anche al concilio che il cardinale avrebbe celebrato e nel quale verosimilmente avrebbe promulgato le costituzioni qui riedite.

Queste ultime furono promulgate a Bologna, dove si svolse l'*actio* giuridica, il 30 settembre 1279, e in esse non v'è esplicita menzione di un concilio, ma da un cenno di Guglielmo Duranti sembra che Latino ne avesse radunato uno proprio in quell'epoca. Il canonista, infatti, afferma di aver risposto all'interrogativo del cardinale usando le medesime argomentazioni di Enrico di Susa sopra enunciate, sulla superiorità del legato rispetto a metropolitani e a vescovi, "quando me de celebrato concilio [vos: *scil.* Latinus] consuluistis"⁵⁰. Inoltre era consuetudine del legato attornarsi di vescovi e di presuli di alto rango, cosicché è sicuramente stato agevolato il suo proposito di una riunione collegiale, pur se incompleta, dei pastori della propria legazione. Anche di questo dato si ha riscontro grazie alla documentazione d'archivio: ad esempio, i patti di pace tra i Guelfi e i Ghibellini di Firenze furono sottoscritti, dopo Latino, dall'arcivescovo di Bari e dai vescovi di Arezzo, Pistoia, Bologna, Lucca, Volterra⁵¹. Sebbene non numerosa, la comitiva manifesta la forza d'attrazione del legato, evidentemente riconosciuto come naturale referente e interlocutore degli ordinari diocesani per ogni loro esigenza, ecclesiastica e non.

Se dunque le circostanze spingono a postulare come luogo più idoneo di produzione degli statuti a un consesso conciliare, sovente avvertito come elemento di possibile "riforma"⁵², occorre riflettere brevemente circa i loro contenuti, correlandoli, se sia possibile, alla personalità del loro autore (o, presumibilmente, autori) per rintracciarvi uno spirito volto in tale direzione. Salimbene descrive Latino come "quidam iuvenis et macilentinus, qui erat ex ordine fratrum Predicatorum, quem papa Nicholaus tertius fecerat cardinalem et legatum ob gratiam parentele"⁵³. Senza sottolineare troppo la consueta ironia e le stilette venefiche del cronista, la stessa immagine corporea del cardinale, pur così laconicamente tratteggiata, suggerisce alla fantasia il barbaglio di una personalità austera e poco incline a godere degli agi della vita. Il codicillo di Latino, inoltre, che

⁴⁶ "[A. 1278] Nuncios [...] qui venerunt in Romania [...] fuerunt dominus Guilielmus Durantis canonicus Carnotensis capellanus domini pape, frater Iohannes de Viterbio et frater Laurentius de Todi ordinis Predicatorum": Petri Cantinelli *Chronicon* (AA. 1228-1306), ed. F. Torraca in RIS, XXVIII,2, Città di Castello 1902, p. 28.

⁴⁷ Il documento è pubblicato nelle appendici (a cura di C. Dolcini) della *Storia di Cesena*, II: *Il medioevo*, a cura di A. Vasina, Rimini 1983, n. 12 pp. 328-330.

⁴⁸ J. Gaudemet, *Durand de Mende et son oeuvre canonique*, in *Guillaume Durand* cit., pp. 13-20; K.W. Nörr, *A propos du "Speculum iudiciale" de Guillaume Durand*, *Ibid.*, pp. 63-71.

⁴⁹ L'opera è tuttora inedita, nella sua forma autonoma e completa, ed è reperibile in Biblioteca Apostolica Vaticana, *Ottob. Lat.*, 7, ff. 1r-109v; cfr. C.I. Kyer, *The Legation of Cardinal Latinus and William Duranti's "Speculum legatorum"*, "Bulletin of Medieval Canon Law", n.s., 10 (1980), pp. 56-62; cfr. pure M. Dykmans, *Notes autobiographiques de Guillaume Durand le Spéculateur*, in *Ius populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, Roma 1972, I, pp. 119-142.

⁵⁰ Cito da Kyer, *The Legation* cit., p. 59 e nota 18. Di parere contrario circa l'effettiva convocazione del concilio è Dykmans, *Notes* cit., pp. 130-131, che da un altro codice dello *Speculum legatorum* legge "de celebrando concilio", piuttosto che "de celebrato concilio".

⁵¹ Lori Sanfilippo, *La pace* cit., p. 215.

⁵² Il concetto è formulato con convinzione, ad esempio, sebbene qualche decennio più tardi, da Guglielmo Duranti il Giovane, egli pure vescovo di Mende, su cui si veda qualche spunto in B. Guillemain, *Il papato sotto la pressione del re di Francia*, in *Storia della chiesa*, XI, cit., pp. 177-232, part. pp. 216-217; e si veda inoltre A. Rigon, *Vescovi e monachesimo*, in *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo, Atti del VII Convegno di storia della chiesa in Italia, Brescia, 21-25 settembre 1987*, a cura di G. De Sandre Gasparini, A. Rigon, F. Trolese, G.M. Varanini, Roma 1990, pp. 149-181, part. p. 151.

⁵³ Salimbene de Adam, *Cronica*, a cura di G. Scalia, Bari 1966, p. 632.

devolve le sue case e i redditi da esse derivanti alla basilica e ai canonici di San Pietro (invocato perché apra al testatore le porte del cielo, di cui custodisce le chiavi), ostenta, oltre la devozione petrina, un'insistente dilezione per san Gregorio Magno, di cui si vuole istituire la festa della consacrazione (2 settembre), e per san Domenico, affettuosamente chiamato "pater meus spiritualis"⁵⁴. Tanto il richiamo a Gregorio quanto quello a Domenico possono in effetti suggerire una tensione alla pastoralità (vecchia e nuova) e a un modello di chiesa votata ad adempiere i propri compiti salvifici nella società. La mente del cardinale era tuttavia orientata in prima battuta al clero, non ai *fideles*, come recita il preambolo delle costituzioni bolognesi del 1279: volute "ad honestatem cleri, animarum salutem et utilitatem ecclesiarum et monasteriorum".

Al di là dei tratti, per dir così, stereotipi, non pare esservi motivo di dubitare della purezza delle intenzioni di Latino quando formulava i suoi costumi, che, a seconda delle redazioni, sono sei o sette. Sei nella versione diffusa nella provincia ecclesiastica aquileiese - e di cui qui mi occupo riservandomi di affrontare altrove il problema di questa lieve, ma importante, difformità - sette in quella ravennate, per la quale fu aggiunto un capitolo sui chierici studenti all'Università di Bologna⁵⁵.

Il primo statuto mira a colpire gli usurpatori di benefici ecclesiastici, tanto chierici quanto laici. Il problema, assimilabile a quello più generale della tutela delle *libertates* ecclesiastiche, non era affatto nuovo, ma tendeva ad accentuarsi, con significative ricorrenze nelle normative delle chiese locali, nell'ultima parte del Duecento e nel Trecento⁵⁶. Nella consapevolezza della scarsa incisività delle regole senza misure coercitive, c'è il tentativo di comminare sanzioni contro gli inadempienti, i quali, se chierici, avrebbero perso qualsiasi altro beneficio anche se detenuto legittimamente, se laici, sarebbero decaduti da eventuali cariche pubbliche e sarebbero stati colpiti da scomunica. Il ricorso al braccio secolare per applicare le pene minacciate, invocato nel costituito, suscita tuttavia dubbi sulla loro praticabilità e forse tiene conto di un modello come quello che si andava progettando nella Romagna, sottomessa anche *in temporalibus* alla sede apostolica, piuttosto che della realtà corrente nei rimanenti territori della legazione, nei quali i rapporti con le autorità secolari erano sempre instabili. Al di là di ogni considerazione sulla sua reale efficacia, tuttavia, Guglielmo Duranti loda il legato per aver promulgato uno statuto di tale natura, di cui dà conto nello *Speculum*⁵⁷, e vi è da chiedersi se il canonista fosse del tutto estraneo alla materiale redazione o, almeno, all'ispirazione di questo come dei rimanenti capitoli⁵⁸.

Il secondo denuncia la crisi dei monasteri, miseramente caduti, secondo l'espressione di Latino, e minaccianti ulteriore e più grave rovina, tanto *in spiritualibus* quanto *in temporalibus*. Era senza dubbio un dato di fatto che il monachesimo tradizionale, per lo più benedettino, sia pure con tempi modi e casi diversi, nel secondo Duecento mostrasse pesanti sintomi di difficoltà⁵⁹. Il rimedio è trovato nell'invito a chi ne avesse la responsabilità a procedere alla visita e alla riforma entro un tempo di sei mesi, segnale dell'urgenza che si voleva imporre nella soluzione del problema.

Il terzo è più tradizionale, nel senso che riprende nello spirito divieti risalenti al concilio di Nicea⁶⁰, poi ripetuti e ampliati, convogliati nel canone 14 del Lateranense IV⁶¹ e presenti in tutte - o quasi -

⁵⁴ Paravicini Bagliani, *I testamenti* cit., pp. 269-270.

⁵⁵ Mansi, XXIV, coll. 247-248 nota 1. La versione "ravennate" è tramandata in un codice modenese, per il quale cfr. *infra*, Appendice.

⁵⁶ Per una comparazione: Avril, *Les conciles de la province de Tours* cit., pp. 72-73, 80. L'argomento è di vasta portata e comporterebbe una nutrita bibliografia; mi limito qui a indicare A. Rigon, *Il ruolo delle chiese locali nelle lotte tra magnati e popolani*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale, Atti del quindicesimo Convegno di studio tenutosi a Pistoia, 15-18 maggio 1995*, Pistoia 1997, pp. 117-135; la situazione bolognese, sebbene per un'epoca precedente a quella qui considerata, è illustrata da A.I. Pini, *Proprietà vescovili e comune di Bologna fra XII e XIII secolo*, in *Gli spazi economici della chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII-metà XIV), Atti del sedicesimo Convegno di studio tenutosi a Pistoia, 16-19 maggio 1997*, Pistoia 1999, pp. 157-192 (ora in Pini, *Città, chiesa e culti civici in Bologna medievale*, Bologna 1999, pp. 157-191).

⁵⁷ Kyer, *The Legation* cit., p. 59 e nota 19.

⁵⁸ Analoga ipotesi era già stata formulata da Dykmans/Notes cit., pp. 131-132.

⁵⁹ *Il monachesimo italiano nell'età comunale, Atti del IV Convegno di studi storici sull'Italia benedettina, Abbazia di San Giacomo Maggiore, Pontida (Bergamo), 3-6 settembre 1995*, a cura di F.G.B. Trolese, Cesena 1998; per un caso particolare: A. Tilatti, *Gli abati e l'abbazia di Sesto nei secoli XIII-XV*, in *L'abbazia di Santa Maria di Sesto fra archeologia e storia*, a cura di G.C. Menis, A. Tilatti, Fiume Veneto (PN) 1999, pp. 149-189.

⁶⁰ COD, p. 7 n. III.

le raccolte sinodali diocesane⁶². Esso fa parte a titolo pieno di quel lungo e faticoso disegno di "clericalizzazione del clero", come è stato a suo tempo definito da Michele Maccarrone⁶³, mirante a distinguere sempre più chiaramente, nell'abito e nei comportamenti, i chierici dai laici.

Il quarto e quinto parrebbero più autenticamente dettati da una tensione pastorale, giacché da una parte si vorrebbe istituire la figura del penitenziere delegato ad assolvere quanti i vescovi non riuscivano ad ascoltare, invitando pure gli ordinari a provvedere, nelle proprie sinodi, alla enumerazione di una serie di casi riservati per evitare incertezze e deviazioni⁶⁴; dall'altra correggere abusi relativi alla concessione di indulgenze, richiamando in uso quanto indicato nella costituzione 62 del Lateranense IV⁶⁵. Problemi interni alla struttura, alla disciplina e alla dottrina della chiesa, si direbbe, ma che non trascuravano una preoccupazione, tacita o espressa, per alleviare i disagi dei fedeli, spesso incappati nei più gravi e terribili peccati o in scomuniche, con il rischio di dannazione perpetua se non soccorsi da una liberatoria confessione e penitenza; oppure ingannati o illusi da pastori imprudenti o prodighi, al segno tale da pregiudicarne i benefici lucrabili per la remissione della colpa terrena.

L'ultima disposizione, recante norme suntuarie relative alle vesti muliebri, è probabilmente quella più nota, grazie a quanto tramandato da Salimbene. Il frate scrisse che il divieto per le maggiori di dodici anni di portare abiti aperti o con lunghi strascichi e l'obbligo, per le sposate che avessero compiuto diciotto anni, di indossare il velo, gettò nella disperazione molte donne, e in particolare quelle bolognesi⁶⁶. Le norme derivavano dall'imperativo morale, costante nel cristianesimo, di fuggire i lussi e le pompe mondane e, in questo senso, potrebbero dare appigli per ragionare sull'austerità del carattere di Latino; ma ridurre tutto a una questione personale sarebbe limitante. A parte il fatto che ben presto le donne seppero sfruttare gli stessi indumenti imposti da Latino, soprattutto il velo, per sfoggiare lusso e raffinatezza⁶⁷ e che il rigore delle censure fu moderato dal legato Bernardo di Languissel, successore di Latino dal 1283⁶⁸, il ricordo di Salimbene è utile per capire meglio l'efficacia delle costituzioni legatizie e i loro tramiti di diffusione. Infatti, il cronista annotò che il legato "fecit hoc per ecclesias predicari et imposuit mulieribus sub precepto, et quod nullus sacerdos posset eas absolvere, nisi ita facerent; quod fuit mulieribus amarius omni morte"⁶⁹. La pubblicità era stata assicurata dunque dalle prediche nelle chiese e seguita da una reale applicazione delle pene canoniche. A Padova questa disciplina, incorporata nelle consuetudini della chiesa locale come i rimanenti costituiti del cardinale (secondo quanto ordinato

⁶¹ COD, p. 242.

⁶² Mi limito a segnalare quelle aquileiesi, sistemate in un *corpus* unitario nel 1338, ma redatte in prevalenza nel secolo precedente: G. Marcuzzi, *Sinodi aquileiesi*, Udine 1910, pp. 357-358, e bolognesi, del 1310 (ma verosimilmente cresciute su disposizioni anteriori): L. Novelli, *Costituzioni della chiesa bolognese emanate nel sinodo diocesano del 1310 al tempo del vescovo Uberto*, "Studia Gratiana", VIII (1962), pp. 449-552, part. p. 501.

⁶³ Maccarrone, "Cura animarum" cit., pp. 136-150, un accenno al costituito di Latino alle pp. 141-142.

⁶⁴ Anche gli elenchi di casi riservati sono comuni, quali allegati di statuti sinodali. Cfr. per Aquileia: Marcuzzi, *Sinodi* cit., pp. 364-367; per Bologna: Novelli, *Costituzioni* cit., pp. 489-490, 535-537. Il modello della penitenzieria era quello papale: Paravicini Bagliani, *Il trono di Pietro* cit., p. 110.

⁶⁵ COD, pp. 263-264. Si veda ora, sulla disciplina delle indulgenze nel Duecento: "Miserericorditer relaxamus". *Le indulgenze fra teoria e prassi nel Duecento*, a cura di L. Pellegrini e R. Paciocco, in "Studi medievali e moderni. Arte letteratura storia", 1 (1999).

⁶⁶ Salimbene de Adam, *Cronica* cit., pp. 246, 632; per qualche cenno a Bologna: A. Vasina, *Chiesa e comunità dei fedeli nella diocesi di Bologna dal XII al XV secolo*, in *Storia della chiesa di Bologna*, a cura di P. Prodi, L. Paolini, Bologna-Bergamo, 1997, pp. 99-204, part. pp. 145, 148.

⁶⁷ Le note di Salimbene erano già state apprezzate da L. Messedaglia, *Leggendo la "Cronica" di frate Salimbene da Parma. Note per la storia della vita economica e del costume nel secolo XIII*, "Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti", CIII (1943-1944)2, pp. 351-426, part. p. 403 e nota 2; si veda ora: M.G. Muzzarelli, *La disciplina delle apparenze. Vesti e ornamenti nella legislazione suntuaria bolognese fra XIII e XV secolo*, in *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società fra medioevo ed età moderna*, a cura di P. Prodi, Bologna 1994, pp. 757-784; Muzzarelli, *Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del medioevo*, Torino 1996, pp. 101-102, 106, 157; Muzzarelli, *Guardaroba medievale. Vesti e società dal XIII al XVI secolo*, Bologna 1999, p. 31.

⁶⁸ Bernardo elevò i limiti d'età a sedici e trent'anni, escludendo dalla severità della norma le "nobiliores mulieres... quod ipse sicut sanguinis nobilitate praecellunt, sic morum et honestatis nobilitate debeant praefulgere" (cfr. l'edizione in Mansi, XXIV, coll. 253-254; sull'attività di Bernardo in Romagna: Vasina, *I Romagnoli* cit., pp. 158-162).

⁶⁹ Salimbene de Adam, *Cronica* cit., p. 246.

dalla lettera accompagnatoria⁷⁰), rimase vigente fino al 1454, quando il vescovo Fantino Dandolo, constatandone l'inefficacia se non la perniciosità per la salute delle anime delle fedeli, la cassò, formalmente eseguendo il mandato di Nicolò V⁷¹.

Latino scelse di diffondere i propri ordinamenti per via gerarchica, nel territorio della legazione, comandando ai metropolitani di trasmetterli ai suffraganei, che dovevano pubblicarli entro un mese dall'avviso e accoglierli nelle normative sinodali. Così fu fatto, almeno nella provincia aquileiese. Il patriarca Raimondo Della Torre ricevette le costituzioni a Lodi, ove si trovava in campagna militare contro i Visconti⁷², e li inviò ai suffraganei il 2 novembre 1279: poco più di un mese dopo che le costituzioni erano state concepite a Bologna (30 settembre) e a dieci giorni dalla lettera spedita da Latino da Firenze (23 ottobre). A Modena, nella provincia ravennate, le costituzioni furono lette in un sinodo del 24 ottobre 1279⁷³, segno che erano qui pervenute con anticipo rispetto ad Aquileia. Esse furono applicate anche a Firenze e a Ferrara, lo si vedrà tra poco, sebbene non sia chiaro con quali modalità. Si trattava di una procedura assai veloce. Gli ordini del legato non furono dimenticati: di essi si fa esplicita menzione negli atti del concilio provinciale celebrato ad Aquileia nel 1282⁷⁴ e ripubblicati, con poche aggiunte e varianti, dal patriarca Ottobono nel 1307⁷⁵. Cinque dei sei capitoli, escluso quello sulle vesti delle donne, furono inseriti alla lettera nella normativa provinciale aquileiese redatta nel concilio del 1339, che costituiva parte integrante delle legislazioni particolari delle sedi soggette e restò in vigore fino in epoca post-tridentina⁷⁶.

La serie dei capitoli di Latino fu copiata nei libri sinodali delle diocesi di Padova e di Verona, compilati verso la metà del Trecento⁷⁷, il che ne ha assicurato la sopravvivenza archivistica, e non è escluso che analogamente si comportassero altre sedi episcopali, per le quali però non c'è modo di compiere una verifica, dato il naufragio delle fonti. Per contro, non contengono gli statuti, se non nella versione tradita dal concilio provinciale del 1339, i libri sinodali di Aquileia e di Concordia, anch'essi di medio XIV secolo⁷⁸. Gli accenni alla normativa di Latino, sia in quanto a ricezione sia in quanto ad applicazione, sono tuttavia numerosi, specialmente rispetto al problema della continenza del clero: il terzo statuto è sicuramente quello di maggior successo. Il vescovo di Padova Bernardo Platone di Agde, in una raccolta sinodale databile al 1290 circa, riprende l'ordinanza sui preti concubinari⁷⁹. Proprio dalle carte padovane di quegli stessi anni si ricava la prova che si pronunciarono condanne e scomuniche contro sacerdoti colpevoli di tale delitto in forza delle prescrizioni del legato⁸⁰. La sinodo di Fiesole del 1306 e quella fiorentina del 1310

⁷⁰ Cfr. *infra*, il testo edito in Appendice.

⁷¹ Mansi, XXIV, coll. 254-258.

⁷² Su Raimondo: P. Paschini, *Raimondo della Torre patriarca d'Aquileia*, "Memorie storiche forogiuliesi", 18 (1922), pp. 45-136, part. pp. 76-77, 90-91; N. Covini, *Della Torre Raimondo*, in DBI, XXXVII, Roma, 1989, pp. 656-660. Sulle vicende dei Torriani milanesi: *Storia di Milano*, IV: *Dalle lotte contro il Barbarossa al primo signore (1152-1310)*, Roma 1954 (rist. an., 1995), pp. 304-367 e in part. pp. 338-339.

⁷³ Mansi, XXIV, col. 253.

⁷⁴ Cfr. J.F.B.M. De Rubeis, *Monumenta ecclesiae Aquileiensis...*, Argentinae [Venetiis] 1740, coll. 781-794; Mansi, XXIV, coll. 427-438; A. Tilatti, *Sinodi diocesane e concili provinciali in Italia nord-orientale fra Due e Trecento. Qualche riflessione*, "Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Age", 112 (2000), in corrispondenza della nota 99.

⁷⁵ Gli statuti di Ottobono, inediti, sono conservati in un'unica copia, tarda, presso la Biblioteca Capitolare di Verona, cod. DCCLXXXIX, (Adami Fumani *Collectanea*), ff. 180r-184v, lo statuto che cita Latino è a f. 180v.

⁷⁶ Marcuzzi, *Sinodi* cit., p. 176; edite da Mansi, XXV, coll. 1109-1130.

⁷⁷ Cfr. *infra*, *Nota all'edizione*.

⁷⁸ Cfr. Archivio Capitolare di Udine, *Liber de catena* (in gran parte edito da Mansi, XXV, coll. 1109-1130, per il concilio del 1339, e da Marcuzzi, *Sinodi*, per la sinodo diocesana del 1338); Archivio Capitolare di Concordia-Pordenone, *Codice della catena* (di per sé inedito, ma le costituzioni di Concordia iteravano alla lettera quelle aquileiesi, tanto provinciali quanto diocesane).

⁷⁹ L. Gaffuri, *Un tentativo di riforma dei costumi del clero a Padova nel tardo Duecento*, "Rivista di storia della chiesa in Italia", 41 (1987), pp. 445-472, part. p. 471. La costituzione di Latino sui concubinari fu riproposta a Padova anche dal vescovo Ildebrandino Conti, nel 1339: Mansi, XXV, col. 1141; sul Conti: P. Sambin, *La "famiglia" di un vescovo italiano del '300*, "Rivista di storia della chiesa in Italia", 4 (1950), pp. 237-247; Sambin, *Un amico del Petrarca. Ildebrandino Conti e la sua attività spirituale e culturale*, in *Studi di storia padovana e veneta*, a cura di Sambin, F. Seneca, M. Cessi Drudi, Venezia 1952, pp. 3-56.

⁸⁰ Gaffuri, *Un tentativo* cit., p. 449.

mantengono il dettato del cardinale⁸¹. Una citazione esplicita a Latino si scopre anche nelle costituzioni sinodali ferraresi (diocesi inclusa nella legazione) del 1332, nel capitolo XXXI, *De honestate et continentia clericorum*⁸². Ma a Ferrara esisteva pure il *poenitentiarius* ed era stata stilata la lista dei casi riservati, forse proprio in esecuzione di quanto voluto da Latino⁸³. Benché manchi una connessione esplicita, non è escluso che una causa per il recupero di alcuni benefici e diritti ecclesiastici della diocesi di Trento detenuti illegalmente dal *dominus* Odorico Panciera di Arco, discussa in un contesto sinodale nel novembre del 1279 (ma risolta con la scomunica dell'accusato solo nel marzo 1280), sia stata influenzata dalle costituzioni di Latino⁸⁴. In quest'ultimo caso la validità degli strumenti coercitivi pare precaria, poiché il *dominus* che si voleva ridurre a ragione reagì in modo piuttosto violento⁸⁵, a conferma, una volta di più, che era arduo contrastare i potenti su interessi materiali, mentre appariva più facile esercitare la giurisdizione propria sul clero, magari nei suoi strati inferiori. Sono solo alcuni spunti e indizi per sottolineare come l'impatto degli statuti bolognesi sia stato immediato e, tutto sommato, palpabile e duraturo.

Si torna dunque alle questioni più generali sopra enunciate; ossia quali fossero l'ispirazione (romana o locale) e le caratteristiche della disciplina delle chiese periferiche e, quindi, quale rilievo assumesse l'azione dei rappresentanti papali, dei legati, nella fattispecie. Quale fosse il grado, inoltre, di conformità delle risposte alle urgenze che venivano di volta in volta determinandosi qua e là. Si ribadisce pure la difficoltà per afferrare quanto le norme derivassero dalla constatazione e comprensione di realtà locali, cui si voleva prestare ausilio e porre rimedio, e quanto invece dipendessero da orientamenti pensati in precedenza. Nel caso specifico, potrebbe sembrare che le due esigenze non siano state contraddittorie. Norme quali quelle sulla tutela delle chiese dagli abusi di chierici e laici, oppure di riforma dei monasteri "infra nostre legationis terminos" - pur appartenenti a orizzonti non certo originali e nemmeno isolabili e peculiari per il territorio della legazione e indipendentemente dalla riuscita pratica delle volontà quivi espresse - forse potevano sortire a sostegno di richieste sorgenti dalle stesse gerarchie locali, dettate da motivi immediati di sofferenza cui urgeva in qualche maniera replicare. Una riprova di tale supposizione potrebbe essere letta nell'impegno che i vescovi della metropoli di Ravenna si erano presi per tutelare beni, diritti e giurisdizioni delle loro chiese, in un concilio provinciale del 15 gennaio 1279, da intendersi forse quale preliminare alle iniziative di Latino⁸⁶. Meglio conciliabili con una visione complessiva della chiesa sono forse le prescrizioni sul concubinato, sulla penitenza e sulle indulgenze: questioni, soprattutto l'ultima, di attualità nel dibattito teologico e canonistico del secondo Duecento⁸⁷. Analoghe considerazioni, ancorabili addirittura alla personalità del Malabranca, valgono per il costituito sulle vesti femminili. Al di là di ogni distinguo, il legato aveva la consapevolezza e la responsabilità di rappresentare, in un tempo e uno spazio determinati, il pontefice e di essere quindi latore di una immagine della chiesa, che si voleva uniforme e riconoscibile in ogni contesto. Erano intenzioni che potevano lasciare stabili tracce nel tempo. Le costituzioni di Latino, a prezzo forse della perdita di un aggancio diretto con la realtà, dello svilirsi del loro significato peculiarmente storico e della trasformazione in un ritornello monotono, si

⁸¹ R.C. Trexler, *Synodal Law in Florence and Fiesole 1306-1518*, Città del Vaticano 1971, pp. 13 e nota 6, 49, 220, 247.

⁸² Mansi, XXV, coll. 901-934, part. col. 917.

⁸³ Cfr., rispettivamente, Mansi, XXV, coll. 904 (n. VII: *De poenitentia et confessione*), 905 (n. VIII: *De casibus poenitentialibus episcopo reservatis*).

⁸⁴ Enrico vescovo di Trento, convocata la sinodo il 20 novembre 1279, davanti al suo clero "lamentabiliter proposuit de detentionibus et detentoribus bonorum ecclesiae Beati Vigili et specialiter contra dominum Odoricum Panzeriam de Arcu": Mansi, XXIV, coll. 321-328.

⁸⁵ Il *dominus* avrebbe detto all'arciprete di Riva del Garda, incaricato di recare le lettere di scomunica: "'O archipresbyter, si mihi feceritis aliquam denunciationem vel admonitionem ex parte domini episcopi, vel movere mihi aliqua verba, sciatis, quod incontinentem propria manu amputabo vobis caput", et dixit publice: "Si presbyteri non cantabunt divina, eos flere faciam cum effectu'" (Mansi, XXIV, col. 324).

⁸⁶ *Dei monumenti storici pertinenti alle provincie della Romagna (Appendice ai Monumenti ravennati del conte Marco Fantuzzi)*, ed. A. Tarlazzi, I,2, Ravenna 1875, n. CCXVII pp. 334-336.

⁸⁷ Cfr. L. Pellegrini, *Le indulgenze al di qua e al di là della morte*, in "Misericorditer relaxamus" cit., pp. 5-19, con i numerosi rimandi bibliografici (nello stesso volume, circa il dibattito teologico, si veda il contributo di Salvatore Vacca).

cristallizzarono per secoli come una delle fonti normative di riferimento nel contesto della provincia ecclesiastica aquileiese e sopravvissero in varia misura negli altri territori della legazione. Di sicuro, comunque, la loro fortuna fu più incisiva e duratura di quelle d'altri legati suoi successori.

Per limitarmi alla metropoli patriarcale di Aquileia, ad esempio, non è fuori luogo un cenno a quelle del cardinale Gui de Boulogne, che convocò a Padova, fra l'8 e il 14 maggio del 1350, un concilio, ove promulgò anche alcune costituzioni⁸⁸. Il libro sinodale aquileiese, nella versione appartenuta al capitolo di Udine, reca questa annotazione di seguito agli atti del concilio provinciale del 1339: "Nota quod hic deficiunt omnes constitutiones provinciales edite in generali et provinciali concilio Paduano per reverendissimum patrem dominum Guidonem tituli Sancte Cecilie presbiterum cardinalem apostolice sedis legatum, ex quibus moderantur et agravantur multa in premissis et subsequentibus constitutionibus contenta"⁸⁹. In fondo non s'aggiungeva nulla di nuovo, almeno nella considerazione dei contemporanei.

Appendice

Nota all'edizione

Non è mia intenzione procedere a una vera e propria edizione critica delle costituzioni di Latino, operazione più complessa e per la quale, a rigore di filologo, occorrerebbe tenere conto anche di altri testimoni, sebbene parziali, cui fra poco accennerò. Mi riservo qui un compito più limitato: di dare cioè corpo a una delle tradizioni del testo: quella che definirei "aquileiese" completa, così come tramandata dalle lettere circolari inviate ai suffraganei dal patriarca Raimondo Della Torre, nel 1279. Escludo quindi subito le testimonianze desumibili dal manoscritto modenese (che per altro non ho potuto, allo stato attuale, reperire)⁹⁰ - e quindi dalla versione, per dir così, propria della provincia ravennate - e dai pochi frammenti recuperabili dalle raccolte sinodali di Fiesole e Firenze e di Ferrara, nelle quali tuttavia è sopravvissuto il solo capitolo sui chierici concubinari⁹¹.

La metropoli di Aquileia comprendeva nel XIII secolo diciassette sedi soggette (Padova, Verona, Treviso, Vicenza, Feltre e Belluno, Ceneda [Vittorio Veneto], Trento, Mantova, Como, Concordia, Trieste, Pedena, Parenzo, Emona [Cittanova d'Istria], Giustinopoli [Capodistria], Pola) ed è verosimile che siano state diffuse altrettante lettere patriarcali contenenti le costituzioni legatizie. Attualmente, seppure non in originale, ho potuto reperirne tre: due manoscritte e una a stampa.

La versione più antica (A), che userò come testimone principale, è inserita nel libro sinodale padovano, prodotto attorno alla metà del XIV secolo e ora conservato alla Biblioteca Apostolica Vaticana (*Vat. Lat.*, 4882). Si tratta dunque di una copia della lettera in un primo tempo verosimilmente scritta su pergamena e corredata dal sigillo di Raimondo. Il codice *Vat. Lat.* 4882 è membranaceo e composito, assemblato fra i secoli XIV-XV, con numerosi inserti nelle parti originariamente bianche; le dimensioni sono di mm. 214x283. È costituito da 111 ff., di cui il primo non numerato, poi la numerazione in cifra araba va da 1 a 108, con aggiunta di un bifoglio non numerato fra i ff. 35-36. La scrittura è di mani diverse, a piena pagina, con interventi correttivi attribuibili ai secoli XIV-XVI; le iniziali sono lavorate a penna in filigrana e alternate in inchiostro rosso e blu; le rubriche e gli *incipit* in inchiostro rosso. La rigatura è a secco, per un numero variabile di righe di scrittura, ma sono ventiquattro per la parte qui pubblicata. La legatura è originale su assi con coperta in pelle. Le costituzioni di Latino occupano i ff. 31r-35r e fanno parte del primo nucleo (e più cospicuo) del codice, che accorpa anche gli statuti sinodali padovani e provinciali aquileiesi del 1339. La scrittura è una minuscola cancelleresca di buona fattura, con titoli correnti vergati da mano più tarda (XV secolo) e correzioni e aggiunte marginali coeve,

⁸⁸ P. Jugie, *La légation en Hongrie et en Italie du cardinal Gui de Boulogne (1348-1350)*, "Il Santo", II^a s., 29 (1989), pp. 29-69, part. pp. 55-59; Mansi, XXVI, coll. 221-236.

⁸⁹ Archivio Capitolare di Udine, *Liber de catena*, f. 23v.

⁹⁰ Mansi, XXIV, coll. 147-148. Questo manoscritto risultava essere di proprietà del collegio dei Gesuiti di quella città (*Ibid.*, nota 1), ma il fondo è andato disperso all'epoca della soppressione della Compagnia. Ringrazio Paolo Bonacini per il generoso ausilio prestatomi nelle ricerche, benché infruttuose.

⁹¹ Cfr. Trexler, *Synodal Law* cit., pp. 220, 247; Mansi, XXV, col. 917.

sebbene di mano diversa. Darò più completa descrizione del codice al momento dell'edizione dei testi conciliari e sinodali della provincia e della diocesi di Aquileia.

Incerto è il discorso da farsi circa al testo edito dal Mansi (B), che pubblicò, grazie alla collaborazione del Gesuita Francesco Antonio Zaccaria (1714-1795), la lettera indirizzata al vescovo di Vicenza, collazionata sulla base del *liber synodalis* (se è lecita quest'ipotesi) modenese, contenente "Ravennatensia concilia aliaque id genus ad Mutinensis ecclesiae disciplinam pertinentia"⁹². Mansi conosceva anche il codice *Vat. Lat.* 4882, ma non lo impiegò per un confronto⁹³. Il manoscritto vicentino, per quante ricerche abbia condotto, è irreperibile e dovrò forzatamente servirmi dell'edizione settecentesca, che non dà una descrizione dell'originale. B è tuttavia l'unico che conservi per intero le formule dell'escatocollo, comprese le datazioni cronica e topica apposte dallo scriba patriarcale. Si può così apprendere che le lettere furono spedite da Lodi, ove Raimondo si trovava in campagna militare contro i Visconti⁹⁴. Lo scriba potrebbe essere stato il notaio Giovanni da Lupico, che certamente seguì il suo signore in Lombardia e di cui è nota l'attività scrittoria colà esercitata⁹⁵.

Il terzo esemplare (C) è invece estratto da un volume miscelaneo cinquecentesco, cartaceo, compilato dal canonico veronese Adamo Fumano (1587), e ora serbato nella Biblioteca Capitolare di Verona (cod. DCCLXXXIX, ff. 174r-179r)⁹⁶. Non ho - per ora, ma la ricerca è ancora aperta - reperito ulteriori testimoni negli archivi degli altri episcopati suffraganei.

Un'edizione propriamente critica, come accennavo, avrebbe dovuto considerare almeno un'altra tradizione manoscritta (sia pure parziale) delle costituzioni legatizie: quella inserita negli atti del concilio provinciale aquileiese del 1339, di cui conosco - sempre allo stato attuale della ricerca - quattro manoscritti (Udine, Padova, Verona, Concordia): tre di metà Trecento e uno in versione del XVI secolo (Verona). Le costituzioni provinciali comprendono cinque dei sei statuti di Latino: ne rimane eccettuato quello sulle vesti muliebri. Una ragione contraria all'accantonamento di questa tradizione consiste nel fatto che non la si dovrebbe reputare *descripta*, in quanto teoricamente derivata dal testimone aquileiese pervenuto direttamente dalla "cancelleria" del cardinale alla curia patriarcale, e poi verosimilmente usato per esemplare le copie trasmesse ai suffraganei, da cui sarebbe transitato nelle raccolte statutarie locali e provinciali. D'altra parte la condizione di possesso di tre testimoni di pari rilievo dovrebbe comunque garantire un sufficiente grado di attendibilità e di approssimazione all'originale; ma soprattutto mi premeva conferire identità storica (più che filologica) a una versione autonoma delle costituzioni del legato, tramandate nella loro integrità quale espressione di un segmento delle vicende e delle emergenze della legazione del 1279, indi come componente dei *corpora* sinodali di alcuni episcopati, prima di essere rimaneggiate e innestate in un linea di trasmissione di fatto diversa (e mutila), come quella delle costituzioni provinciali di Aquileia del 1339. Queste ultime, nate con una loro specifica funzionalità storica, lontana dalla temperie di sei decenni prima, originarono una discendenza con un significato autonomo, assorbito i capitoli di Latino in una fonte ben più estesa e complessa e meritevole di una ulteriore fatica editoriale.

Quanto ai criteri di trascrizione, ho scelto di mantenere fedeltà al dettato di A, evitando per lo più di indicare le varianti puramente grafiche (in C, ad esempio, sono regolarmente presenti i dittonghi - verosimilmente introdotti dal copista cinquecentesco - sotto forma di "ê" oppure di "æ", "œ"; analoga operazione di conformità al latino classico era stata operata dall'editore di B), mentre sono riportate in apparato tutte le varianti significative. Nel ripristinare le parti mancanti in A, ho rispettato eguale criterio di fedeltà al testimone da cui le assumevo. Ho mantenuto le "y" e distinto le "u" dalle "v", sciolto le contrazioni e le abbreviature; fra parentesi tonda ho integrato l'unico caso dubbio. Ho introdotto una nuova punteggiatura e un uso moderno delle maiuscole. Gli statuti erano già contraddistinti da rubriche, che ho reso in corsivo e alle quali ho aggiunto la

⁹² Mansi, XXIV, coll. 147-148 nota 1.

⁹³ Lo ha utilizzato infatti solo per pubblicare i decreti di cassazione della costituzione sulle vesti femminili, per mano del vescovo di Padova Fantino Dandolo, nel 1454, in esecuzione del mandato di Nicolò V (Mansi, XXIV, coll. 254-258).

⁹⁴ Cfr. *supra*, alla nota 72.

⁹⁵ Zenarola Pastore, *Atti cit.*, pp. 25-26, 36-37.

⁹⁶ A. Spagnolo, *I manoscritti della Biblioteca Capitolare di Verona. Catalogo descrittivo*, a cura di S. Marchi, Verona 1996, pp. 577-579.

numerazione araba. Ho avvertito dei cambiamenti di pagina solo di A. Per le lacune, diversità di dettato, inversioni di parole, errori del copista, ho fatto generalmente prevalere il principio della maggioranza, emendando o integrando A in presenza di versioni concordi di BC, salvo poche difformità puramente grafiche. Qualora si fosse posta la condizione di tre lezioni diverse, ho fatto prevalere A, segnalando in nota le varianti⁹⁷.

[f. 31r] Hee sunt constitutiones reverendi patris domini Latini Dei gratia Hostiensis et Velletrensis episcopi apostolice sedis legati^a

Raymundus Dei gratia sancte Aquilegiensis sedis patriarcha. Venerabili fratri .. episcopo Paduano^b salutem in Domino. Noveritis nos reverendi patris et domini Latini Dei gratia Ostiensis et Velletrensis episcopi apostolice sedis legati recepisse licteras sub hac forma^c:

Venerabili in Christo patri .. Dei gratia patriarche Aquilegensi, frater Latinus, permissione divina Ostiensis et Velletrensis episcopus apostolice sedis legatus, salutem in Domino^d.

Ad honestatem cleri, animarum^e salutem et utilitatem ecclesiarum ac^f monasteriorum nostre legationis quasdam nuper constitutiones edidimus, quas vobis sub sygillo nostro duximus destinandas, paternitati vestre qua fungimur auctoritate districte precipiendo mandantes quatenus ipsas in civitate Aquilegensi vel alio loco solempni vestre dyocesis^g, congregato clero, per vos vel per vestrum vicarium infra unum mensem a receptione presentium publicare curetis, transmissuri easdem infra eundem terminum omnibus episcopis vel eorum vices^h gerentibus vestre provincie eisque tam vestra auctoritate quam nostra precipientes ut ipsas in suis civitatibus aut dyocesibus, congregato similiter clero, infra similem terminum postⁱ mandatum vestrum studeant publicare. Nichilominus in primis synodis, quas vos et episcopos^j celebrare contingerit^k, publicari easdem solepniter faciatis, ita quod earum notitia ad omnes quos tangit valeat pervenire. Insuper operam detis ut constitutiones ipse, postquam publicate fuerint, diligentius observentur. Si quos vero ex predictis prelati circa hec^l inveneritis negligentes, eos ad id per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compellatis, [f. 31v] mandatum nostrum taliter impleturi quod diligentiam vestram exinde valeamus in Domino comendare.

1. *Contra invasores ecclesiarum*^a

Preteriti malitia temporis usque adeo in quibusdam partibus nostre legationis invaluisse dignoscitur ut non solum plerique clerici sine iusto, verum etiam quidam layci sine ullo titulo quamplures ecclesias et earum iura occupare presumpserint^b et eas in suarum^c aliarumque

⁹⁷ Ringrazio Donato Gallo per la revisione del testo, Giovanni Feo per le utili osservazioni paleografiche.

^a *La rubrica è evidentemente aggiunta per la trascrizione nel codice A*; Hee... legati *om.* B; Constitutiones domini fratris Latini Hostiensis et Velletrensis episcopi cardinalis et legati C.

^b Vicentino B.

^c Raymundus... forma *om.* C.

^d In Domino *om.* C.

^e Animorum B.

^f Et A.

^g Iurisdictionis A.

^h Vicem B.

ⁱ Propter B.

^j Vestros *agg.* C.

^k Contigerit BC.

^l Hoc C.

^a Contra occupatores et detemptores ecclesiarum et iurium ecclesiasticorum A.

^b Presumpserunt A.

^c In suarum *om.* B.

plurimum animarum periculum^d detinere presumant. Nos igitur, huic letali morbo cupientes oportuni remedii medelam apponere, monemus omnes clericos et laycos nostre legationis eisque in virtute obedientie et^e sub interminatione divini iudicii, qua fungimur^f auctoritate, districte precipimus quatenus clerici qui ecclesias quaslibet propria temeritate invadere, occupare vel absque institutione canonica recipere presumpserunt et eas taliter occupatas sive receptas detinere non metuunt, layci vero qui^g quocunque modo^h ecclesias detinent, sive eis per clericos faciant deserviri sive ipsas debito teneantⁱ obsequio^j defraudatas, ecclesias ipsas cum omnibus bonis mobilibus et immobilibus ac iuribus quocunque modo^k pertinentibus ad easdem infra unum mensem a publicatione presenti in^l civitate ac districtu Bononie, in aliis vero civitatibus et dyocesibus infra similem terminum ex quo in eis presens constitutio^m fuerit publicata, libere et absolute dimictant, ut ipsis ecclesiis per illos ad quos de iure in eisdem electio vel collatio aut presentatio seu provisioⁿ pertinet de personis ydoneis^o valeat provideri et, facta^p provisione huiusmodi, ipsi^q qui easdem ecclesias tenuerunt nullo modo publico vel occulto per se [f. 32r] vel per alios impedire presumant. Si qui vero clerici aut layci ex predictis^r hoc nostrum tam salubre preceptum infra predictum terminum adimplere contempserint aut provisionem ecclesiarum huiusmodi, quo minus infra unum mensem ex quo ipsi eas dimiserint libere fieri valeat, quoquo modo presumpserint impedire, clericos non solum predictis ecclesiis verum etiam^s omnibus beneficiis^t ecclesiasticis, que infra nostre legationis terminos^u obtinent, omnino privamus et inhabiles reddimus ad alia beneficia infra eosdem terminos obtinenda; laycos autem, si sunt potestates aut iudices aut notarii seu domini legum aut quolibet alio^v publico fungantur officio, huiusmodi officiis volumus esse privatos eosque inhabiles reddimus ad hec vel similia deinceps in loco quolibet exercenda, insuper ipsos excommunicationis vinculo innodamus, a qua non^w nisi per apostolicam sedem vel legatum de^x latere domini pape missum absolutionis beneficium valeant obtinere, et nisi ante necessitates ultimas sibi de huiusmodi absolutione providerint, quamvis in mortis articulo non sit eis, si penituerint, absolutio et comunio deneganda, tamen ecclesiastica careant sepultura donec ecclesie occupate aut detente per eos libere^y, ut predictum est, fuerint et^z absolute dimisse ac de fructibus earundem ad mandatum ordinarii vel eius vicarii sit integre satisfactum; omnesque religiosos et clericos seculares qui tales scienter^{aa} ad sepulchram receperint per unum annum ab officio et beneficio decernimus esse suspensos. Omnibus autem prelati ad quos de iure predictarum ecclesiarum collatio seu provisio pertinet sub excommunicationis pena districte precipimus ut eisdem^{bb}, humano timore postposito, de [f. 32v] personis ydoneis providere non differant, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis,

^d Periculum *om. C.*

^e Obedientie et *agg. in margine sinistro A;* et *om. B C.*

^f Qua fungimur *om. B.*

^g Qui *om. C.*

^h Quocunque modo *om. B.*

ⁱ Detineant *A.*

^j Obsequio *om. C.*

^k Quomodo *B;* quoquomodo *C.*

^l Presenti in *om. B.*

^m Presens constitutio *om. C.*

ⁿ Presentatio seu provisio *B.*

^o Idoneis personis *C.*

^p Facta *soprascritto in interlineo A.*

^q Ipsi *A.*

^r Ex clericis aut laicis predictis *C.*

^s Etiam *om. A B.*

^t Beneficiis *om. B.*

^u Terminum *C.*

^v Alio quolibet *C.*

^w Non *agg. in margine destro A.*

^x *A A.*

^y Libere *om. C.*

^z Et *om. B.*

^{aa} Scienter *om. A.*

^{bb} Eisdem *om. C.*

ad quod exhibendum potestates et rectores alios civitatum aliorumque locorum per censuram ecclesiasticam compellere studeant, si fuerit oportunum.

2. De visitatione monasteriorum^a

Quia pleraque^b monasteria infra nostre legationis terminos in spiritualibus et temporalibus miserabiliter sunt collapsa et ad graviores lapsus videntur male disposita, nisi cadentibus succuratur, omnibus episcopis et superioribus prelatibus nostre legationis districte precipimus ut singuli eorum omnia monasteria^c monachorum aliorumque regularium sibi immediate subiecta, infra sex menses ex quo presens mandatum nostrum ad ipsos pervenerit, per se ipsos aut, si ex causa non possint, per alios viros idoneos studeant visitare, corrigentes et reformantes in eis, tam in capite^d quam in membris, tam sua auctoritate quam nostra, in quantum cum adiutorio divine gratie facultas affuerit, que correctione ac^e reformatione invenerint indigere. Hanc autem visitationem dicti prelati infra unum mensem, post certam presentis mandati notitiam, inchoare non differant, ut ipsis instantia sedula prosecutionibus celeriter inchoanda^f infra predictos sex menses huiusmodi visitatio valeat terminari. Si quis autem episcopus vel^g prelati superior presens mandatum, sive quantum ad inchoationem sive quantum ad^h prosecutionemⁱ, implere neglexerit, eum^j, donec negligentiam suam contraria diligentia convenienter emendet visitationem predictam inchoando, si non inchoaverit, aut proseguendo, si neglexerit proseguere, ab executione pontificalis officii volumus esse suspensum.

[f. 33r] 3. Contra clericos concubinarios

Quamvis concubinarios clericos sacri canones severitate multiplici persequantur^a, quia tamen plerique, timore Dei postposito, in huius turpitudine vitii non solum occulte set etiam^b publice inveniuntur offendere, nos, eorum impudentiam oportuna districtione confundere ac reprimere cupientes, monemus clericos omnes^c nostre legationis, qui vel sacrum ordinem vel ecclesiasticum beneficium sunt adepti seu adipiscantur in posterum, ut nullus eorum concubinam seu focariam publice tenere presumat, et qui, suadente diabolo, detinent, infra octo^d dies ex quo presentem constitutionem in sua^e civitate aut dyocesi publicatam esse cognoverint, eas a se prorsus abiciant^f nunquam de cetero recepturi. Si qui vero ex predictis clericis concubinam seu focariam publice ac manifeste, sive in domibus ecclesiarum sive alibi, per duos menses post terminum supradictum non erubuerint retinere, beneficiis ecclesiasticis que infra nostre legationis terminos obtinent ipso facto noverint se privatos. Episcopis autem et superioribus prelatibus, ad quos beneficiorum que^g taliter delinquentium fuerant collatio seu provisio pertinet, conferendi ea seu providendi de ipsis liberam concedimus potestatem. Aliis etiam^h, ad quos electio seu presentatio ad beneficia eadem

^a *L'intera costituzione è aggiunta da altra mano C.*

^b Plerunque C.

^c Singula monasteria *al luogo di* singuli eorum omnia monasteria C.

^d Capitibus C.

^e Et B.

^f Inchoandam B.

^g Episcopus vel *om.* A.

^h Inchoationem sive quantum ad *agg. in margine destro e sinistro* A.

ⁱ Prosecutionem BC.

^j Eum *om.* C.

^a Prosequantur B.

^b Et C.

^c Omnes clericos A.

^d VIII C.

^e Sua *om.* B.

^f Abiiciant BC.

^g Qui B.

^h Vero B.

vel eorum provisio spectareⁱ dignoscitur, liceat eligere seu presentare ad illa vel etiam providere de illis ex quo per episcopos predicti clerici presentis constitutionis penam denunciati fuerint incurrisse; ut sic eos, qui dampna spiritualia parvipendunt, temporalis saltem iactura coherceat a peccato.

4. *De penitentiis*

Quia penitentes gravioribus oppressos^a criminibus aut excommunicationum [f. 33v] sententiis innodatos inferiores presbiteri ad superiores prelatos debent remittere absolvendos, statuimus ut singuli episcopi et superiores prelati nostre legationis unum vel plures proprios penitentiarios habeant, religiosos vel etiam seculares, discretione providos, conversatione probatos, qui penitentes, quos interdum ipsi prelati audire non possunt eorum vice audiant et absolvant vel, cum opportunum fuerit, ad apostolicam sedem remittant. Huiusmodi vero graviore casus in quibus ad ipsos prelatos remitti debent^b penitentes, ipsi prelati determinare in suis synodis studeant, ut eos inferiores presbiteri de cetero non ignorent.

5. *De indulgentiis*

Cum valde deceat ut dispensator Domini sit fidelis et prudens, mirari cogimur quia nonnulli ecclesiarum prelati in concedendis indulgentiis, non tam liberales quam prodigi, thesaurum dominicum sue dispensationi commissum non tam distribuunt quam effundunt: nam prefissam sibi a sacris canonibus regulam excedentes, largiores quam eis concessum est indulgentias largiuntur, et hoc non solum in sue iurisdictionis ecclesiis set etiam in alienis, non solum presentes set etiam absentes attemptant^a. Hinc sequitur fidelium indigna deceptio, dum se indulgentias consequi extimant^b quas aliquando minime consequuntur; hinc etiam fit ut indulgentie dispensatorum prudentium provida moderatione concessa ignoranti vulgo veniant in contemptum, unde dispensatores ipsi solícite videant qualem dispensationis huiusmodi Domino debeant reddere^c rationem. Nos autem, cupientes et dispensatoribus ipsis et familie Domini providere, prelati omnibus nostre legationis presenti constitutione [f. 34r] precipimus quod in concedendis indulgentiis modum determinatum per constitutionem felicis recordationis Innocentii pape tertii editam in concilio generali^d nequaquam excedant^e, ut videlicet cum dedicatur basilica non extendatur indulgentia ultra annum, sive ab uno sive a^f pluribus episcopis deducatur, ac demum in^g anniversario dedicationis tempore quadraginta^h dies indulta remissio non excedat. Hunc quoque quadragenariumⁱ numerum in^j indulgentiis, que ad ecclesiarum vel pontium aut piorum operum^k quaslibet fabricas seu ex aliis causis quibuslibet per licteras conceduntur, prelati diligenter observent. Prohibemus autem ut nullus patriarcha vel archiepiscopus extra suam provinciam, nullus episcopus extra suam dyocesim quamlibet indulgentiam dare presummat, nisi presens in aliena ecclesia fuerit et dyocesani episcopi seu metropolitani consensus accedat. Si quis vero prelatus supradictum numerum prefatas indulgentias concedendo transcederit aut extra

ⁱ Expectare A.

^a Oppressi C.

^b Debeant C.

^a *Corretto da* acceptant A.

^b Estimant B; existimant C.

^c Reddere debeant A.

^d In concilio generali editam C.

^e Extendant C.

^f Vel A; *om.* a B.

^g In *om.* B.

^h XLC.

ⁱ Quadragenarium A.

^j In *soprascritto in interlineo* A.

^k Locorum C.

territorium suum indulgentiam quamlibet in absentia^l dederit, eum per unum mensem concedendi indulgentias potestate privamus.

6. De habitu mulierum

Omnipotens Deus, qui in suis fidelibus virtutum ornamenta requirit, mulieres a corporis ornatu superfluo per^a prophetarum et apostolorum ora quam sedulis commonitionibus revocare, quam diris increpationibus cohibere, quam horrendis comminationibus^b detertere studuerit^c ex divinis scripturis multipliciter elucescit. Set quia nonnulli^d plus mundo quam Deo placere, sicut earum gestus indicat, gestientes in hac superfluitate nimis impudenter excedunt et sue levitatis exemplo^e etiam alias pertrahunt [f. 34v] ad excessum^f, nos et earum providere saluti et peccatis plurimis que frequenter hac de causa proveniunt precavere auxiliante Domino cupientes, presenti statuto districte precipimus ut in civitatibus et aliis locis nostre legationis in quibus presens^g constitutio per episcopos vel eorum vicarios fuerit publicata nulla mulier, ex quo duodecimum^h annum etatis exigeritⁱ, in veste que ab anteriori parte aperta sit publice per civitatem procedere vel per humum defluentia vestimenta ultra unum palmum aut^j dependentem ab humero clamidis plicaturam ultra duos palmos deferre presummat. Addicimus^k etiam ut mulieres nupte que decimum octavum annum etatis attingerint, ex quo per unum annum in coniugio fuerint, omnes in publico capitibus velatis incedant et nulla earum vestes ex^l diversis^m pannis artificiose consutas in publico deferat, ut modesta verecundia et verecunda modestiaⁿ, que maxime fideles mulieres exornat, eam quam interius habere debent exterius preferant castitatem. Eas autem, que vestes predicto modo consutas inpresentiarum^o habere^p noscuntur, easdem vestes abicere^q minime cogimus, set ne aliquas^r talis mulier eiusmodi vestes de cetero faciendas post tempus deferat supradictum^s districtius inhibemus. Si qua vero, Dei timore postposito et proprie honestatis cura neglecta, hoc^t nostrum statutum observare contempserit, eam omnium indulgentiarum que in ecclesiis vel predicationibus nostra vel aliorum prelatorum auctoritate concessa sunt hactenus seu concedentur in posterum necnon omnium sacramentorum ecclesiasticorum participatione privamus, et si ad penitentiam venerit, ab hoc vel^u aliis peccatis nullatenus absolvatur, nisi firmiter coram Deo et sacerdote promiserit se predictum [f. 35r] statutum de cetero servaturam. Sic sic^v nimirum eis que mundo magis quam Deo placere quesierint, habitus testimonium perhibebit, et que in numero levium feminarum non errubuerint computari, non solum ecclesiastice discipline flagellum set etiam reprehensibilis note obprobrium substinebunt. Demum, si quis sacerdos, religiosus aut

^l Absentiam B.

^a Per *soprascritto in interlineo* A; *om.* C.

^b Nationibus B (*probabile guasto nel testo*).

^c Studuit B.

^d Non *agg. in margine destro* A.

^e Levitatis exemplo *om.* B (*probabile guasto nel testo*).

^f Excessus B; ad excessum *om.* C.

^g Quibus presens *om.* B (*probabile guasto nel testo*).

^h XII^{um} C.

ⁱ Exegerit B.

^j Aut *om.* B.

^k Adicimus BC.

^l Ex *soprascritto in interlineo* A.

^m vestes ex di *om.* B (*probabile guasto nel testo*).

ⁿ Modestas A.

^o Inpresentiarum *om.* B.

^p Habere *ripetuto e non cancellato* C.

^q Abicere BC.

^r Aliqua B.

^s Supradictum *om.* C.

^t Hoc *om.* B.

^u Ab *agg.* C.

^v Sic *om.* B.

secularis, eis que^w in premissis offenderint^x ante satisfactionem condignam aliquod sacramentum^y ecclesiasticum, nisi in mortis articulo, ministrare presumpserit, ab offitio et beneficio pariter per mensem unum noverit se suspensum, et nichilominus, si quis circa hoc notabiliter forte deliquerit, eum potestate audiendi confessiones perpetuo decernimus esse privandum^z.

Actum Bononie, II Kalendas octubris, pontificatus domini Nicolay pape tertii anno secundo. Data^{aa} Florentie, X Kalendas novembris^{bb}, pontificatus domini Nicolai pape tertii anno secundo^{cc}.

Nos igitur mandatum domini legati supradicti^{dd} reverenter^{ee} exequi cupientes, fraternitati vestre qua fungimur in hac parte auctoritate mandamus quatenus^{ff} supradictas constitutiones domini legati in civitate Pad(uana)^{gg} et eius dyocesi, congregato clero, per vos vel per^{hh} vestrum vicarium infra unum mensem a receptione presentium publicare curetis, facientes ut constitutiones ipse, postquam publicate fuerint in civitate ac diocesi vestris, iuxta tenorem mandati predicti domni legatiⁱⁱ inviolabiliter^{jj} observentur, mandatum nostrum et saepefati domni legati taliter impleturi quod non possitis merito de negligentia reprehendi, sed de diligentia commendari.

Datum Laude, secundo die intrante novembre, septima indictione, pontificatus domni Nicolai papae terti anno secundo^{kk}.

^w *Corretto da* eisque A.

^x Offenderit A.

^y Sacramentum *ripetuto e non cancellato* C.

^z Privatum C.

^{aa} Datum C.

^{bb} Octobris C.

^{cc} Data... secundo *om.* B.

^{dd} Supradicti domini legati

^{ee} Et *agg.* B.

^{ff} Quod B.

^{gg} Vicentina B.

^{hh} Per *om.* B.

ⁱⁱ In civitate... legati *om.* A.

^{jj} Diligentius B.

^{kk} Mandatum... secundo *om.* A; Nos igitur... secundo *om.* C.